

DT I - LOMBARDIA Ufficio delle Dogane di Como

Prot.: 38373 /RU

Como, 2 luglio 2021

A: SOT di Campione d'Italia

<u>Dogane.como.campione@adm.gov.it</u>

GDF Comando Prov.le Como CO0520000p@pec.gdf.it

p.c.

Comune di Campione d'Italia protocollo.pec@comunecampione.it

DT-I Ufficio di Linea dir.lombardia.linea.dogane@adm.gov.it

SOT di Ponte Chiasso

SOT Oria Valsolda

OGGETTO: Disposizione di servizio interna n. 8/2021.

Transito dal valico stradale di Campione d'Italia. Autodichiarazione per merci eccedenti le franchigie.

Premesso che

- Il servizio di vigilanza e di controllo è affidato agli Uffici delle Dogane che lo esercitano per mezzo del personale dipendente, nonché a mezzo dei militari della Guardia di Finanza, i quali per l'esercizio del servizio dipendono e ricevono istruzioni dall'Ufficio delle dogane competente per territorio;
- i funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di Finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere, dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi; possono altresì invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona;



- l'art.3 del D.L. 900/67, convertito nella legge 1155/67, dispone che: "In tutti i casi in cui le vigenti norme in materia doganale e di imposte di fabbricazione prescrivono la vigilanza permanente della Guardia di Finanza, l'Amministrazione finanziaria, su proposta dei competenti Comandi di Corpo, può consentire che il relativo servizio venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti che non richiedano la presenza continua dei militari stessi";
- l'art. 22 del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 (TULD) ribadisce che : "I Capi delle Dogane, d'intesa con i comandanti competenti del Corpo, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di Finanza venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche nei luoghi diversi dagli spazi doganali e da quelli dove si svolgono le attività di cui al primo comma dell'art. 18" (carico, scarico e trasbordo delle merci lungo la linea doganale);
- l'art. 7 dell' Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, adottato e provvisoriamente applicato a decorrere dal 1º luglio 2009, riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza prevede che i posti di frontiera siano aperti, salvo quando la circolazione è vietata, in modo da consentire che l'attraversamento delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e che se diversi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze di una stessa zona frontaliera, le parti contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe al paragrafo 1 per taluni di essi, a condizione che gli altri posti ubicati nella stessa zona possano effettivamente sdoganare le merci e i veicoli conformemente alle disposizioni vigenti;
- Con nota protocollo 73577/RU del 13 dicembre 2019 del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Como sono state impartite disposizioni circa lo svolgimento della vigilanza dinamica nel territorio del Comune di Campione d'Italia da parte dei militari della Guardia di Finanza;
- a seguito della pubblicazione del Reg. 474/2019, recante la modifica dell'art. 4, par. 1, del CDU (Reg. 952/2013), il Comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano, a far data dal 01/01/2020 sono entrate a far parte del territorio doganale dell'Unione Europea, ed al fine di garantire i servizi doganali è stata istituita una SOT i cui locali non insistono sulla linea doganale o in prossimità della stessa;
- Nella GU 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto 16 dicembre 2020 recante disposizioni sul funzionamento dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia (ILCCI) il quale, nell'art. 7, attribuisce all'Ufficio delle Dogane la competenza relativa all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'ILCCI relativamente ai beni importati da consumatori finali, secondo le modalità e i termini previsti per i diritti di confine;



- Il suddetto valico è l'unico possibile punto di ingresso ed uscita dall'*exclave* di Campione d'Italia, per cui è indispensabile consentire il transito senza limitazioni temporali;
- Per tutto quanto sopra si rende necessario prevedere forme di dichiarazione alternative a quelle tipiche dei valichi presidiati, che consentano, tuttavia, all'Ufficio e agli organi ispettivi in ambito tributario di effettuare i necessari controlli a tutela degli interessi erariali;

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

- è sempre consentito il transito dal valico stradale di Campione d'Italia di "viaggiatori" con merce nei limiti delle franchigie quantitative e di valuta secondo le norme vigenti, con l'obbligo di autodichiarazione per merce oltre la franchigia.
- Le "franchigie" di cui al capoverso precedente sono da intendersi riferite alle imposte unionali (i.e. dazio), nazionali (i.e. sovraimposte di confine) e locali (i.e. ILCCI) per le quali l'accertamento e la riscossione siano attribuite all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- L'obbligo di autodichiarazione di cui al punto precedente sarà adempiuto dai transitanti mediante la compilazione di specifici formulari, allegati alla presente, che dovranno essere inseriti nell'apposito contenitore, opportunamente segnalato e contrassegnato dal logo dell'Agenzia, all'ingresso del territorio del Comune di Campione d'Italia;
- Sono esclusi dall'obbligo di autodichiarazione di cui ai punti precedenti i traffici commerciali scortati da altri documenti doganali (es: documenti di transito T1/T2, liste valorizzate depositate in copia presso la SOT di Campione d'Italia, ecc.).

Il responsabile della SOT di Campione d'Italia o un suo incaricato provvederanno quotidianamente, nei giorni di apertura dell'Ufficio, a verificare il contenuto della suddetta buca lettere, acquisendo le autodichiarazioni depositate.

La medesima SOT provvederà ad istruire le relative pratiche attivandosi senza indugio per ottenere il pagamento di eventuali diritti dovuti.

La presente disposizione ha carattere sperimentale e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe.



Eventuali criticità saranno prontamente rappresentate allo scrivente.

La Sezione Servizi di Supporto provvederà alla diramazione della presente disposizione mediante posta elettronica ed a repertoriarla in ordine cronologico nel registro delle Disposizioni di servizio interne dell'Ufficio delle Dogane di Como per l'anno 2021.

IL DIRIGENTE (1)
Luca Pignanelli [2]

Allegati:

- 1) modello autodichiarazione per merce oltre franchigia
- 2) Istruzioni per compilazione modello autodichiarazione

⁽¹⁾ D.D. n. 48627/RU del 26/04/2019.

^[2] Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93.